

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1993

relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EUROpean Employment Services)

(93/569/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, riguardante la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 44,

visto il parere del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori,

considerando gli obiettivi definiti nel regolamento (CEE) n. 1612/68:

- sviluppare la cooperazione fra gli Stati membri e in particolare fra i servizi dell'occupazione e la Commissione,
- realizzare uno scambio delle offerte e delle domande di lavoro a livello comunitario,
- garantire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro,
- coordinare e seguire gli scambi così realizzati tramite una struttura organizzata a livello europeo;

considerando che il sistema SEDOC (Sistema europeo di diffusione delle offerte e delle domande di lavoro in regime di compensazione) attualmente applicato non risponde più alle esigenze del mercato del lavoro in Europa e richiede quindi alcuni adattamenti; che occorre quindi abrogare le decisioni della Commissione in data 8 dicembre 1972 e 14 dicembre 1972,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione, gli uffici di collocamento degli Stati membri e gli eventuali organismi nazionali che cooperano con essi istituiscono una rete europea di servizi denomi-

nata EURES (EUROpean Employment Services: servizi europei dell'occupazione) incaricata di sviluppare gli scambi di informazione e la cooperazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1612/68.

La denominazione EURES è un acronimo di esclusiva proprietà della Commissione ed è illustrato da un logo tipo che ne consente l'identificazione da parte del pubblico interessato. L'uso di tale logo che è definito graficamente tramite un atto è soggetto ad autorizzazione preliminare da parte della Commissione.

Gli elementi costitutivi della rete ed il suo funzionamento, nonché le misure di esecuzione pertinenti, sono descritti negli allegati I, II, III, IV della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione designa nell'ambito della Direzione generale occupazione, affari sociali e relazioni industriali, il servizio incaricato di ospitare l'Ufficio europeo di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e di mettere in opera la rete EURES.

Articolo 3

Le decisioni della Commissione in data 8 dicembre 1972 e 14 dicembre 1972 sono abrogate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

Per la Commissione

Padraig FLYNN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 1.

*ALLEGATO I***1. DESCRIZIONE GENERALE DELLA RETE EURES****1.1. Definizione della rete EURES**

EURES è una rete composta dai servizi nazionali dell'occupazione, da loro eventuali partner e dalla Commissione, incaricata di scambiare le informazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1612/68, in vista di metterle a disposizione degli utilizzatori potenziali. La rete utilizza un sistema informatico e una procedura di scambio uniforme definiti nel quadro della presente decisione.

1.2. I membri della rete EURES

- I servizi dell'occupazione degli Stati membri.
- La Commissione delle Comunità europee, tramite l'Ufficio europeo di coordinamento definito agli articoli 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
- Partner pubblici o privati dei servizi dell'occupazione operanti nel quadro delle disposizioni legali nazionali in materia di occupazione ed autorizzati da tali servizi, dal servizio dell'occupazione interessato, che abbiano firmato una convenzione con la Commissione.
- Le parti economiche e sociali designate nel quadro delle convenzioni che istituiscono una EURES transfrontaliera.

1.3. Le informazioni scambiate nel quadro della rete EURES

- Le informazioni [ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68] sulle offerte e sulle domande di lavoro per un'occupazione in un altro Stato membro.
- Informazioni sulla situazione e sull'andamento del mercato dell'occupazione per regioni, settori di attività e, se necessario, per livelli di qualifica dei lavoratori [articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1612/68].
- Le informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri [articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68].

1.4. Il sistema di scambio di informazioni

Un sistema informatico ed una procedura di scambio di informazioni uniforme sono messi in funzione nell'ambito della rete.

I membri della rete EURES hanno accesso a tale sistema tramite sistemi informatici nazionali esistenti presso i servizi dell'occupazione ovvero tramite posti di lavoro specifici direttamente collegati al sistema informatico EURES.

2. STRUTTURA E PROCEDURA DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

L'esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità presuppone che questi dispongano di tutte le informazioni necessarie sui posti di lavoro disponibili, nonché sulle condizioni di vita e di lavoro esistenti negli Stati membri della Comunità. I datori di lavoro, per soddisfare le proprie esigenze in materia di assunzioni, devono del pari essere messi in condizione di far conoscere le rispettive offerte di lavoro e di ricevere, su tali offerte, candidature provenienti dai diversi Stati membri della Comunità.

2.1. Diffusione e trattamento delle offerte di lavoro nella rete EURES [articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 1612/68]**2.1.1. Definizione**

La circolazione delle offerte di lavoro disponibili negli Stati membri rappresenta il punto centrale del sistema di scambio di informazioni previsto nel quadro della rete EURES.

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 prevede la diffusione di informazioni riguardanti le « offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri ».

Tali offerte di lavoro, indicate in appresso come « offerte di lavoro a vocazione comunitaria », sono definite « offerte di lavoro la cui diffusione a livello comunitario aumenta le loro possibilità di soddisfacimento tramite un aumento del numero e un miglioramento della qualità delle candidature che esse determineranno ». Un elenco non limitativo delle categorie di offerta interessate figura nell'allegato II.

2.1.2. Trattamento delle offerte di lavoro nella rete EURES**2.1.2.1. Un trattamento efficace delle offerte di lavoro a vocazione comunitaria presuppone :**

- una rapida circolazione delle informazioni fra il servizio locale dell'occupazione che ha ricevuto l'offerta dall'impresa ed i potenziali candidati a tale offerta in ogni Stato membro della Comunità ;

- una responsabilità del servizio locale che ha ricevuto un'offerta di lavoro, per la sua diffusione ed il trattamento delle candidature che ne derivano ;
- un'informazione di qualità sufficiente riguardante le offerte di lavoro diffuse, per permettere ai candidati potenziali di candidarsi senza errori e di spostarsi, se del caso, senza rischi inutili ;
- la responsabilità globale del trattamento delle offerte di lavoro fa capo totalmente ai servizi dell'occupazione e ai loro partner membri della rete.

2.1.2.2. I membri della rete EURES si incaricano a tal fine :

- riguardo alle offerte diffuse verso altri Stati membri :
 - di informare le imprese di questa possibilità esistente presso EURES onde indurle a dare diffusione delle loro offerte di lavoro e trattare quindi le candidature a livello europeo ;
 - di introdurre le offerte di lavoro nella rete EURES per darne diffusione negli Stati membri suscettibili di soddisfare tali offerte,
 - in quanto l'offerta di lavoro ha un carattere comunitario,
 - ovvero in quanto il datore di lavoro richiede formalmente che la sua offerta venga diffusa a livello comunitario ;
 - di ritirare le offerte diffuse quando queste vengono annullate o soddisfatte ;
 - di fornire informazioni complementari alle offerte diffuse, al fine di facilitare la decisione degli eventuali candidati alla mobilità e per avviare il processo di collocamento. Un interlocutore deve essere designato a priori, o nel contenuto del messaggio di offerta, per fornire tali informazioni ;
 - di ricevere e di trattare di conseguenza le candidature trasmesse dai diversi servizi dell'occupazione e dai loro partner membri della rete, in base alle offerte diffuse ;
 - di informare il servizio emittente dell'esito riservato ai tentativi di collocamento, entro un termine da stabilire fra i membri della rete EURES.
- Per quanto concerne le offerte provenienti da altri Stati membri :
 - di inoltrare le offerte di lavoro ricevute verso il destinatario o i destinatari locali eventualmente indicati dal servizio emittente ;
 - di riservare a tali offerte di lavoro un trattamento almeno equivalente a quello applicato alle offerte nazionali aventi caratteristiche comparabili.

2.1.2.3. L'informazione diffusa riguardante le offerte di lavoro è suddivisa in due parti :

- una prima parte rispondente ad un elenco di criteri indicati nell'allegato III. Le informazioni corrispondenti sono classificate in un ordine preciso e sono oggetto di codificazione a livello comunitario. Tale codificazione realizzata in maniera automatica viene effettuata partendo da tabelle di corrispondenza, stabilite ed aggiornate sotto la responsabilità dei servizi dell'occupazione, degli Stati membri nonché dei rispettivi partner ;
- una seconda parte, descrittiva dell'offerta, complementare alla prima parte, redatta in testo libero.

2.1.2.4. Le procedure di trasmissione e di controllo delle candidature, ricevute in esito alla diffusione delle offerte di lavoro nella rete EURES, verranno stabilite dall'Ufficio europeo di coordinamento in collaborazione con il comitato tecnico e con i membri della rete EURES.

2.2. Diffusione e trattamento delle offerte di lavoro indirizzate agli Stati non membri [articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1612/68]

2.2.1. Definizione

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1612/68 prevede la diffusione di offerte di lavoro provenienti da Stati membri verso Stati non membri e precisa l'obbligo per i servizi dell'occupazione e per i loro partner membri della rete, di diffondere, parallelamente, tali offerte di lavoro nell'ambito della rete EURES.

Tale diffusione, nel quadro della rete EURES, deve così consentire :

- di assicurare la trasparenza del mercato del lavoro europeo e
- il trattamento prioritario dei lavoratori cittadini della Comunità.

2.2.2. *Trattamento delle offerte di lavoro, nel quadro della rete EURES*

Tale trattamento è identico a quello descritto al punto 2.1.2 :

- Le imprese che presentano offerte sono informate della diffusione delle stesse offerte effettuata a livello comunitario.
- Esse sono tenute ad esaminare in maniera prioritaria le candidature dei cittadini degli Stati membri.
- Per quanto riguarda le offerte di lavoro per i lavoratori stagionali, queste ultime possono essere trasmesse in base alle esigenze specifiche, ad esempio tramite liste comportanti le informazioni essenziali per la loro utilizzazione.

2.3. **Diffusione e esame delle domande di lavoro nel quadro della rete EURES [articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

La diffusione delle offerte di lavoro nell'ambito della Comunità europea tramite la rete EURES risponde al bisogno essenziale di informazione dei cittadini europei candidati alla mobilità ed ai bisogni delle imprese che intendono ampliare la rosa dei potenziali candidati alle assunzioni.

La diffusione delle domande di lavoro riveste del pari un'importanza particolare. Tale diffusione consente infatti alle persone effettivamente disposte alla mobilità di far conoscere la loro reale disponibilità a tale mobilità, anche in mancanza di corrispettive offerte di lavoro.

2.3.1. *Definizione*

L'efficacia del funzionamento della rete EURES presuppone che circolino soltanto le informazioni utili ai lavoratori ed alle imprese.

Pertanto, le imprese potrebbero essere particolarmente interessate da domande di mobilità provenienti da persone le cui qualifiche, esperienza e conoscenze linguistiche sono importanti. Una lista non limitativa delle categorie di domande figura nell'allegato IV.

2.3.2. *Esame delle domande di lavoro nella rete EURES*

I servizi dell'occupazione ed i rispettivi partner debbono :

2.3.2.1. trattandosi di domande di lavoro che essi indirizzano agli altri Stati membri :

- informare i cittadini in generale ed i loro utilizzatori della doppia possibilità che ad essi viene offerta :
 - di rispondere ad offerte di lavoro diffuse nel quadro di EURES,
 - in mancanza di un'offerta di loro convenienza, di far conoscere la propria intenzione di mobilità,
- introdurre la loro domanda di lavoro nella rete EURES tramite il sistema previsto a tal fine e dirigerla verso il servizio o i servizi dell'occupazione degli Stati membri prescelti,
- informare il candidato alla mobilità degli esiti eventuali della sua domanda entro un termine massimo di un mese [articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68],
- aggiornare, in base a modalità definite in seguito, le informazioni trasmesse relative ai candidati alla mobilità ;

2.3.2.2. per quanto concerne le domande di lavoro che essi ricevono dagli altri Stati membri :

- dare diffusione di tali domande di lavoro segnalandole al servizio ovvero ai servizi locali eventualmente indicati dal servizio dell'occupazione emittente,
- riservare a tali domande di lavoro un trattamento almeno equivalente a quello applicato alle domande di lavoro nazionali o regionali,
- informare il servizio emittente degli esiti di tale trattamento, entro il termine massimo di un mese [articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68].

Un sistema informatico in grado di dare diffusione delle domande di lavoro nel quadro di EURES dovrà essere messo in funzione non appena sarà stato autorizzato quello riguardante il trattamento delle offerte di lavoro, descritto nella presente decisione. Nell'attesa, ogni servizio dell'occupazione, con i partner eventuali, dovrà, d'accordo con la Commissione, proporre un sistema di diffusione e di trattamento delle domande a vocazione comunitaria che sia in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni summenzionate.

- 2.4. **Diffusione delle informazioni per regione e settore di attività riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese [articolo 15, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

2.4.1. *Definizione*

La possibilità offerta ai servizi dell'occupazione degli Stati membri, nel quadro della rete EURES, di dare prioritaria diffusione delle offerte e delle domande a vocazione comunitaria, e di scegliere del pari i servizi di destinazione di tali informazioni, consente di fornire ogni informazione utile ai servizi che rilasciano informazioni per permettere loro di conoscere i servizi degli Stati membri ove esiste un gran numero di domande potenziali di lavoro nel quadro della mobilità.

2.4.2. *Elaborazione e trattamento dell'informazione*

Le informazioni previste nel quadro dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono stabilite da ogni Stato membro, partendo da una valutazione sistematica della migrabilità, in particolare di tutti i richiedenti lavoro, iscritti presso i servizi dell'occupazione e loro eventuali partner. Tale valutazione si baserà sulla loro disponibilità ad accettare se del caso un posto di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

Dette informazioni vengono contabilizzate e presentate per regione e settore di attività (nomenclatura NACE). Il settore di attività deve essere inteso come quello corrispondente all'occupazione ricercata o, in mancanza di ciò, come quello corrispondente all'ultimo posto di lavoro occupato.

Le informazioni suindicate vengono trasmesse periodicamente alla Commissione che si incarica di darne diffusione presso i membri della rete EURES. I metodi di valutazione messi in atto dai servizi dell'occupazione saranno comunicati all'Ufficio europeo di coordinamento per una convalida.

- 2.5. **Le informazioni generali e le informazioni sulle condizioni di lavoro e di vita [articoli 14, 19 e 21 del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

2.5.1. *L'obiettivo della base di dati e la natura delle informazioni*

L'obiettivo della base di dati è quello di rispondere alle richieste avanzate nel quadro della mobilità dei lavoratori, fornendo informazioni agli utilizzatori della rete EURES sulle condizioni di lavoro e di vita esistenti nei diversi Stati membri.

La base di dati facilita la libera circolazione dei lavoratori informandoli segnatamente sui seguenti punti:

- I mercati di lavoro negli Stati membri e nelle regioni, nonché le evoluzioni di tali mercati e le prestazioni offerte dai servizi dell'occupazione.
- Le condizioni di lavoro, ivi compresa la legislazione relativa.
- Le indicazioni relative alla ricerca di lavoro quali gli annunci, le strategie di ricerca del lavoro, il CV, le norme che riguardano le interviste, le procedure di assunzione ed i servizi di consulenza.
- Le condizioni di vita, compresi l'alloggio, l'insegnamento, la fiscalità, il costo della vita, la salute, il tempo libero.
- I programmi ed i servizi della Comunità europea, in particolare quelli che facilitano la mobilità.
- I trasferimenti di diritti e le procedure attinenti alla sicurezza sociale.
- Le possibilità e le procedure riguardanti i lavoratori indipendenti.
- Le possibilità di formazione.
- La corrispondenza delle qualifiche.
- Le procedure amministrative connesse alla mobilità.
- Gli indirizzi e i punti di contatto ove ottenere le informazioni di natura più specialistica.

L'informazione viene presentata in una forma di facile utilizzazione e in tutte le lingue ufficiali.

2.5.2. *Gli utilizzatori della base di dati*

L'accesso alla base dei dati delle informazioni generali è riservato:

- ai membri della rete EURES,
- ad altri organismi o persone autorizzati dai membri della rete.

Le condizioni di accesso dovranno essere negoziate e saranno oggetto di un accordo fra le parti.

2.5.3. *L'organizzazione ed il funzionamento della base di dati*

La gestione generale della base di dati rientra nella responsabilità della Commissione e degli altri membri della rete EURES.

Verranno regolarmente organizzate, almeno una volta l'anno, riunioni degli amministratori.

2.5.4. *La raccolta e la fornitura delle informazioni*

La Commissione coordina la ricerca e la presentazione delle informazioni nel modo seguente :

- i servizi dell'occupazione e gli altri membri della rete inviano alla Commissione tutte le informazioni considerate pertinenti e rispondono alle domande specifiche ;
- gli altri organismi competenti degli Stati membri potranno essere sollecitati a fornire informazione secondo i casi ;
- gli euroconsiglieri dovranno avere la possibilità di fornire informazioni ;
- anche la Commissione dovrebbe fornire informazioni ;
- la Commissione raccoglie ed elabora tutte le informazioni utili per la base di dati.

2.5.5. *La verifica delle informazioni*

Qualora le informazioni non vengano fornite alla base di dati dalla Commissione o dagli organismi competenti degli Stati membri, le stesse saranno oggetto di una verifica da parte dello Stato membro interessato, secondo modalità seguenti :

- l'informazione viene indirizzata allo Stato membro interessato, al livello competente per la verifica ;
- il servizio dell'occupazione riceve in ogni caso una copia dell'informazione ;
- trascorso un termine di 6 settimane, l'informazione potrà essere trasmessa tramite la rete.

Tuttavia, la Commissione ha la facoltà di inserire informazioni ancora da verificare nella banca di dati, dandone però chiara indicazione.

La procedura di verifica ha soltanto lo scopo di controllare l'esattezza delle informazioni.

Le informazioni contenute nella base di dati non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione.

2.5.6. *La valutazione delle informazioni*

L'obiettivo della valutazione delle informazioni è il seguente :

- assicurare che le informazioni registrate nella base di dati siano utili alla mobilità dei lavoratori ;
- assicurare che le informazioni siano presentate in maniera chiara.

La valutazione avviene tramite una consultazione sistematica degli euroconsiglieri almeno ogni dodici mesi e con l'assistenza di un gruppo di valutazione ovvero di esperti indipendenti.

2.5.7. *L'aggiornamento delle informazioni*

Gli Stati membri ed i rispettivi servizi pubblici dell'occupazione sono tenuti ad apportare le modifiche necessarie alle informazioni contenute nella base di dati. Tuttavia, la Commissione esegue regolarmente un controllo :

- richiedendo, se del caso, complementi di informazione e/o modifiche delle informazioni esistenti, in occasione delle consultazioni degli euroconsiglieri ;
- richiedendo informazioni o modifiche e operando regolarmente in collaborazione con il gruppo di valutazione ;
- specificando, se necessario, altri mezzi per informarsi sui cambiamenti secondo i casi.

Ogni nuova informazione sarà oggetto di una verifica come previsto al punto 2.5.5.

2.6. *Regole deontologiche riguardanti l'utilizzazione della rete EURES*

Le informazioni relative alle offerte e alle domande di lavoro diffuse nel quadro della rete EURES sono introdotte sotto la responsabilità dei servizi emittenti, che dovranno pertanto verificare preliminarmente che tale informazioni rispettino le regole relative alla non discriminazione di carattere razziale, nazionale, sessuale, politico o religioso in vigore negli Stati membri.

Per le domande di lavoro diffuse nell'ambito della rete, i candidati alla mobilità dovranno presentare espressa domanda di diffusione delle informazioni che li riguardano.

L'accesso e l'utilizzazione della rete EURES sono gratuiti per i lavoratori e per i datori di lavoro.

Le informazioni disponibili nell'ambito delle basi di dati sono accessibili in parte o completamente ai membri della rete, secondo l'autorizzazione rilasciata dall'emittente o dall'autore dei dati.

3. IL SISTEMA INFORMATICO REALIZZATO NEL QUADRO DELLA RETE EURES

L'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68 prevede la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro secondo un sistema standardizzato.

Tale sistema uniforme utilizza i mezzi informatici già esistenti negli Stati membri per quanto riguarda i servizi dell'occupazione e i loro partner, nonché un sistema informatico realizzato dalla Commissione, per consentire il trasferimento e la gestione delle informazioni fra i servizi interessati degli Stati membri.

Il formato dei messaggi relativi alle offerte ed alle domande di lavoro diffuse tramite il sistema, così come il trattamento informatico e le modalità di accesso all'informazione, sono oggetto di una procedura uniforme le cui modalità saranno definite successivamente tramite accordo fra i servizi dell'occupazione degli Stati membri e l'Ufficio europeo di coordinamento.

Il sistema realizzato dalla Commissione consentirà di utilizzare le seguenti funzioni:

- lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro fra i servizi dell'occupazione degli Stati membri;
- l'accesso alle basi di dati, alimentate e gestite dalla Commissione, relative alle informazioni generali ed alle condizioni di vita e di lavoro;
- l'accesso al servizio di messaggeria elettronica, che consente di scambiare informazioni informali in vista di facilitare il collocamento dei candidati alla mobilità.

Un dispositivo centrale del sistema informatico viene attivato nel quadro delle attività dell'Ufficio europeo di coordinamento, per consentire il controllo continuo e la valutazione del traffico di informazioni e la produzione di statistiche relative alla situazione del mercato del lavoro.

I servizi dell'occupazione ed i loro partner membri della rete possono adottare misure per integrare nel sistema informatico nazionale il processo di introduzione delle offerte e delle domande di lavoro a vocazione comunitaria, nonché l'accesso alle informazioni provenienti dagli altri Stati membri.

In mancanza di siffatte disposizioni, vengono installati terminali presso i servizi dell'occupazione e presso i loro partner, al fine di garantire un accesso diretto al sistema informatico suindicato.

4. I MEMBRI DELLA RETE EURES — LORO RUOLO NELL'AMBITO DELLA RETE

4.1. I servizi dell'occupazione

I compiti di informazione, di consulenza e di collocamento, affidati in ogni Stato membro ai servizi dell'occupazione e, se del caso, ad alcuni partner di questi ultimi, assegnano ad essi un ruolo essenziale nell'ambito della rete EURES.

Tale ruolo rende necessario, se si vuole raggiungere la massima efficacia, che l'insieme dei servizi territoriali dell'occupazione sia associato al funzionamento della rete EURES.

Il regolamento suindicato prevede tuttavia che un ruolo particolare possa essere conferito a servizi specializzati, designati in ogni Stato membro.

Tali servizi specializzati comprendono almeno la rete nazionale degli agenti definiti « euroconsiglieri » che hanno ricevuto una formazione professionale adeguata patrocinata dalla Commissione. La loro funzione, il loro status ed i loro mezzi di lavoro vengono precisati in appresso.

4.1.1. La funzione degli euroconsiglieri

Le decisioni da adottare per quanto attiene allo spostamento di domicilio da un paese all'altro, la confrontazione con nuove condizioni di vita e di lavoro, nonché tutte le questioni che si riferiscono alle modalità di esercizio di un nuovo lavoro in un altro paese, rendono necessaria un'informazione idonea, consulenze e assistenza specifica di coloro i quali sono candidati alla mobilità.

L'intenzione di un'impresa di assumere a livello europeo o di estendere le proprie attività di produzione o di servizio in altri paesi della Comunità può giustificare del pari l'intervento di uno specialista.

È questo il ruolo degli euroconsiglieri, che possiedono già un'esperienza in materia di occupazione a livello nazionale e che hanno appunto il compito comune di informare, di orientare e di consigliare sul mercato del lavoro europeo. Essi possono del pari, a secondo dei compiti che gli sono stati affidati a livello nazionale, appoggiare o svolgere operazioni di collocamento a livello comunitario.

4.1.2. *Status degli euroconsiglieri a livello nazionale e comunitario*

Gli euroconsiglieri operano nell'ambito dell'organismo di appartenenza che determina il loro numero, il luogo, la zona e il tipo di attività (a tempo pieno o a metà tempo) e sceglie le persone chiamate a svolgere tale attività. Tali organismi determinano, in sintonia con i loro compiti nazionali e quelli affidati alla rete EURES, il contenuto dei compiti che sono chiamati a svolgere gli euroconsiglieri.

Gli euroconsiglieri cooperano a livello nazionale e nelle rispettive zone di competenza con i servizi interessati ai problemi dell'occupazione e/o della formazione professionale, e sono in contatto diretto con i lavoratori e con i datori di lavoro, utilizzatori potenziali di EURES.

Gli euroconsiglieri fanno parte del pari di una rete comunitaria ed hanno, a tale titolo, contatti con gli organismi nazionali che operano in un quadro comunitario e partecipano regolarmente a riunioni di lavoro che gli consentono di scambiare informazioni ed esperienze.

Essi ricevono di una formazione di base e una formazione continua, organizzata con il patrocinio della Commissione in collegamento con i servizi nazionali.

Gli organismi nazionali comunicano alla Commissione ogni cambiamento verificatosi nella rete nazionale degli euroconsiglieri per quanto riguarda:

- nominativi, titoli e indirizzo di servizio delle persone interessate,
- campi di attività geografica e settoriale.

4.1.3. *Le condizioni di lavoro degli euroconsiglieri*

Gli organismi nazionali mettono a disposizione dei loro euroconsiglieri, con l'assistenza finanziaria e tecnica della Commissione, gli strumenti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Si tratta segnatamente:

- dell'attrezzatura del loro posto di lavoro, per consentire l'accesso al sistema informatico realizzato nel quadro della rete EURES, direttamente o attraverso il sistema nazionale;
- degli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni di informazione, di orientamento e di consulenza a livello nazionale e comunitario.

4.2. **Altri membri della rete [articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1612/68]**

Diversi organismi svolgono un ruolo attivo in materia di occupazione negli Stati membri partecipando agli scambi di informazioni nel quadro della rete EURES.

La loro attività deve essere autorizzata dagli Stati membri e iscriversi nel quadro degli obiettivi definiti dal regolamento suindicato.

5. **LE FORME SPECIFICHE DELLA RETE EURES**

Sebbene la maggior parte dei servizi dell'occupazione siano nazionali ed esercitino la loro attività in materia di collocamento in un contesto giuridico esclusivo o semiesclusivo, le regioni esercitano da un lato un ruolo sempre più significativo in materia di occupazione e dall'altro organismi specializzati, esterni ai servizi dell'occupazione, si vedono affidare il compito di esercitare un'attività per talune professioni o categorie di persone.

5.1. **I servizi regionali [articolo 17, lettera a), punti i e ii)]**

I servizi regionali di due o più Stati membri possono, qualora rientri nel loro ruolo o quando siano stati autorizzati dai servizi centrali dell'occupazione, organizzare tra di loro rapporti diretti di scambio d'informazione come previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68.

Tale scambio tuttavia dovrà effettuarsi secondo specifiche previste nel quadro di EURES e precisate nella presente decisione.

A livello frontaliero, questi stessi servizi regionali, quando hanno la capacità di farlo o quando sono stati autorizzati dai rispettivi servizi centrali, possono, qualora necessario [articolo 17, lettera b)] mettere in atto strutture di collaborazione e di servizi allo scopo:

- di garantire la circolazione dell'informazione relativa alle offerte ed alle domande di lavoro fra le regioni frontaliere interessate, per assicurare l'informazione del pubblico;
- di realizzare una trasparenza dell'informazione per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro nelle regioni interessate;
- di realizzare un inventario delle possibilità di formazione professionale e di renderlo accessibile al pubblico;
- di creare un contesto di dialogo e di concentrazione fra le parti economiche e sociali nel settore dell'occupazione.

Le parti economiche e sociali, e in generale l'insieme degli organismi interessati ai problemi dell'occupazione e della formazione professionale nelle regioni limitrofe di due o più Stati membri, contribuiscono al funzionamento delle strutture di cooperazione summenzionate.

5.2. I servizi specializzati per talune professioni e categorie d'impiego

Tali servizi, installati nei vari Stati membri, dal momento in cui esercitano la loro attività in un quadro legale e in accordo con i servizi dell'occupazione, possono stabilire tra di loro una collaborazione diretta.

Tali sistemi di cooperazione devono essere coordinati o integrati con la rete EURES, definita nella presente decisione, quando intendono scambiare le informazioni previste nel quadro del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6. PROMOZIONE DELLA RETE EURES — COMUNICAZIONE

Un funzionamento efficace di EURES presuppone che le funzioni disponibili nel quadro di tale rete siano conosciute dagli utilizzatori potenziali (persone ed imprese), nonché dall'insieme degli agenti dei servizi dell'occupazione e dei loro eventuali partner, incaricati di far funzionare tale rete.

Per questo motivo è necessario sviluppare permanentemente un piano di comunicazione interna ed esterna alla rete.

I servizi dell'occupazione e i loro partner sono incaricati di elaborare tale piano e di svilupparlo in stretto collegamento con la Commissione, la quale propone a tal fine una strategia globale per garantire la coerenza e la coesione della rete di fronte ai suoi utilizzatori.

La Commissione propone segnatamente, per appoggiare le azioni nazionali di comunicazione :

- seminari per l'insieme degli euroconsiglieri,
- opuscoli e flash di informazione sulle attività della rete,
- strumenti di comunicazione e di individuazione della rete.

7. COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA RETE EURES

7.1. L'Ufficio europeo di coordinamento [articolo 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 1612/68]

Lo sviluppo e l'aggiornamento costante delle funzioni sviluppate nel quadro della rete EURES, nonché l'animazione dei membri e dei partner di tale rete, giustifica la creazione di una struttura di coordinamento e di assistenza tecnica chiamata « Ufficio europeo di coordinamento ».

Tale Ufficio, ubicato presso la Commissione, è incaricato in particolare :

- di favorire, a livello europeo, la messa in relazione delle offerte e delle domande di lavoro, coordinando le operazioni tecniche corrispondenti ;
- di analizzare il flusso di mobilità e di fornire informazioni sull'andamento prevedibile del mercato del lavoro nell'ambito della Comunità ;
- di contribuire a mettere in funzione, in collaborazione con il Comitato tecnico per la libera circolazione, i servizi dell'occupazione degli Stati membri ed i loro partner, gli strumenti necessari sul piano amministrativo e tecnico per raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento suindicato.

7.2. Il comitato tecnico per la libera circolazione [articolo 32 e seguente del regolamento (CEE) n. 1612/68]

Il comitato tecnico, composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri, ha il compito di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori ed i provvedimenti tecnici necessari all'applicazione del regolamento suindicato.

7.3. Il gruppo di lavoro dei membri della rete EURES

I lavori della Commissione e quelli del comitato tecnico per la libera circolazione riguardanti il mantenimento e l'adeguamento permanente delle funzioni della rete EURES alle esigenze degli utilizzatori finali devono essere ispirati e appoggiati da coloro i quali fanno funzionare la rete nei rispettivi Stati membri.

Viene pertanto costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Commissione, dei servizi dell'occupazione e dei loro partner membri della rete.

La partecipazione a tale gruppo può essere eventualmente estesa :

- ai rappresentanti degli organismi membri di EURES a livello comunitario e nelle strutture transfrontaliere (EURES transfrontaliera);
- ad ogni esterno alla rete EURES in grado di fornire un contributo allo sviluppo della rete.

Le riunioni di tale gruppo di lavoro sono organizzate su iniziativa della Commissione e, se del caso, su richiesta esplicita dei membri della rete EURES o del comitato tecnico per la libera circolazione.

ALLEGATO II

ELENCO NON LIMITATIVO DELLE CATEGORIE DI OFFERTE A VOCAZIONE COMUNITARIA

- Le offerte di lavoro di quadri, ingegneri, e tecnici specializzati che comportano, per i candidati, un livello di studi o di formazione di almeno 3 anni dopo il diploma di scuola superiore ovvero un'esperienza equivalente.
 - Le offerte di lavoro corrispondenti ad alcuni settori di attività economiche aventi una forte componente internazionale (ad esempio, turismo, industria alberghiera, trasporti, ...).
 - Le offerte di lavoro che richiedono in pratica l'impiego di diverse lingue.
 - Le offerte di lavoro qualificate, che comportano un'esperienza di lavoro maturata in paesi diversi da quello in cui viene proposto il posto di lavoro.
 - Le offerte di lavoro non soddisfatte a causa della scarsità di richiedenti lavoro disponibili nello Stato membro interessato.
 - Le offerte di lavoro che in base alle informazioni dei servizi di collocamento possono essere soddisfatte dalla manodopera disponibile in un altro Stato membro.
 - Ogni offerta di lavoro per la quale il datore di lavoro ne richiede formalmente la diffusione a livello europeo.
-

*ALLEGATO III***EURES-SISTEMA UNIFORMATO****Campi sistema**

Numero di riferimento (codificazione EURES e nazionale)

Identificatore di input (persona o sistema originatore)

Data di registrazione dell'offerta

Indirizzi mirati dell'offerta

Campi offerta

Titolo dell'occupazione

Codice di professione (codificazione EURES e nazionale)

Codice di attività (codificazione EURES e nazionale)

Retribuzione

Tipo di contratto

Numero di posti disponibili

Luogo di assegnazione (paese e regione)

10-15 righe di testo libero

Campi candidatura

Livello di insegnamento richiesto

Qualifica professionale richiesta

Lingue richieste

Campi datore di lavoro

Nome, indirizzo e numero di telefono e/o fax del datore di lavoro

Nominativo della persona alla quale rivolgersi presso il datore di lavoro

*ALLEGATO IV***ELENCO NON LIMITATIVO DELLE CATEGORIE DELLE DOMANDE DI LAVORO A VOCAZIONE COMUNITARIA**

Tipi di domande di lavoro che giustificano a priori, con l'accordo del richiedente, una diffusione a livello europeo :

- Le domande di lavoro il cui autore possiede un diploma, una qualifica e/o un'esperienza ricercate in altri paesi della Comunità.
 - Le domande di lavoro il cui autore qualificato o in cerca del primo lavoro conosce una o più lingue oltre a quella materna.
 - Ogni domanda di lavoro per la quale l'autore richieda formalmente la diffusione a livello europeo.
-